



**AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA**

*Centro Interservizi Amministrativi
per Austria, Svizzera, Ungheria e Slovenia*

Schema di ACCORDO QUADRO

**concluso con un solo operatore economico, per l'acquisizione di servizi di pulizia presso i locali della Ambasciata d'Italia (Cancelleria Diplomatica presso Palazzo Metternich e Cancelleria Consolare presso Palazzo Sternberg), dell'Istituto Italiano di Cultura (Palazzo Sternberg) e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali (Lugeck), periodo 1° giugno 2026 / 31 maggio 2030 – CIG BB0B436BCD
(articolo 33 Direttiva 2014/24/UE)**

TRA

Il Centro Interservizi Amministrativi presso l'Ambasciata d'Italia in Vienna, con sede in Rennweg 27, 1030 Vienna, rappresentato dal suo Capo *pro tempore*, di seguito denominato "Committente"

E

L'Operatore Economico [.....], di seguito denominato "Contraente"

Art. 1 – Disposizioni generali

1.1. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi da parte delle Stazioni Appaltanti interessate e di seguito individuate - Ambasciata d'Italia (Cancelleria Diplomatica presso Palazzo Metternich e Cancelleria Consolare presso Palazzo Sternberg), Istituto Italiano di Cultura (Palazzo Sternberg) e Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali (Lugeck).

Suddetti Contratti, di volta in volta, stabiliranno specificatamente le prestazioni da acquisire, le quantità, gli importi e la durata delle stesse.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione del Committente nei confronti del Contraente e non impegna il Committente ad affidare al Contraente Contratti attuativi per alcun quantitativo. La stipula dell'Accordo Quadro, pertanto, non vincola in alcun modo il Committente relativamente agli affidamenti in oggetto e obbliga unicamente il Contraente a stipulare successivi Contratti attuativi con le suddette Stazioni Appaltanti, fornendo le prestazioni oggetto del presente

Accordo Quadro alle condizioni tecniche ed economiche fissate. Il Contraente non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro, finché non saranno stipulati i suddetti Contratti attuativi per la relativa esecuzione.

1.2. Il Contraente si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi affidatigli nell'ambito temporale indicato all'art. 4 e fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo stimato.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi al Contraente da parte delle Stazioni Appaltanti interessate e disciplinate mediante la stipula di Contratti attuativi, sono indicate nel Capitolato (Allegato n. 2), nonché nell'Offerta tecnica presentata dal Contraente.

Art. 3 - Importo massimo stimato dell'Accordo Quadro

3.1. L'importo massimo complessivo stimato delle prestazioni in oggetto che potranno essere affidate è pari ad **Euro** [.....] al netto delle imposte indirette, calcolato quale somma di:

- a) Importo di aggiudicazione, a prezzi correnti: Euro [.....] (di cui Euro 2.052,00 di oneri per la sicurezza);
- b) Quota di salvaguardia per revisione prezzi, prudenzialmente stimata in una riserva pari a circa il 6% dell'importo a base di gara (Euro 790.000,00), corrispondente a Euro 47.400,00. Tale importo rappresenta il limite massimo di spesa autorizzato per eventuali adeguamenti contrattuali. Si precisa che esso costituisce un mero plafond di spesa potenziale e non comporta un impegno di spesa immediato;

3.2. L'ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dal Contraente nell'ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo stimato.

3.3. Il Contraente non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui il Committente non utilizzi l'intero importo stabilito al comma 3.1 durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

3.4. Il Contraente si impegna a tenere fisse ed invariabili le condizioni e i prezzi offerti in sede di gara, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva l'applicazione della revisione prezzi, di cui al comma 3.1. lett. b).

L'importo massimo stimato tiene infatti conto del principio dell'ordinamento austriaco della "Wertbeständigkeit" ("stabilità del valore"). Di conseguenza, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno solare di validità dell'Accordo Quadro (1° gennaio 2027, 2028, 2029 e 2030), le tariffe orarie onnicomprensive previste nei Contratti attuativi stipulati ai sensi dell'Accordo Quadro saranno aggiornati annualmente, sulla base della variazione dei costi per la pulizia dei monumenti, delle facciate e degli edifici pubblicata a dicembre di ciascun anno dalla Commissione arbitrale indipendente della Camera dell'Economia austriaca (WKO, Wirtschaftskammer Österreich).

Il Contraente sarà pertanto tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'avvenuta variazione, allegando la documentazione ufficiale attestante l'adeguamento dei costi; su tale base, la Stazione Appaltante procederà alla verifica e all'aggiornamento dell'importo contrattuale.

L'adeguamento, calcolato proporzionalmente all'incremento dei costi orari, sarà oggetto di apposito addendum al Contratto attuativo sottoscritto dalle Parti, che formalizzerà l'importo integrativo derivante dall'adeguamento e, conseguentemente, i nuovi importi mensili.

L'adeguamento non costituisce modifica sostanziale del contratto, bensì applicazione di un obbligo inderogabile di legge, e pertanto non incide sulla validità e sull'efficacia dello stesso.

3.5. L'importo di cui al comma 3.1. è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per la prestazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso, nonché di qualsivoglia imposta o carico tributario che possa derivare dall'adempimento del presente Accordo Quadro.

3.6. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del singolo Contratto attuativo, il Contraente deve assicurare l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'accordo originario. In tal caso il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 - Durata

4.1. Il presente Accordo Quadro ha durata di 4 anni, dal 1° giugno 2026 al 31 maggio 2030, oppure fino all'eventuale data precedente nella quale i Contratti attuativi dovessero raggiungere l'importo massimo stabilito nell'art. 3.

4.2. Il Contraente è tenuto ad eseguire, sulla base dei Contratti attuativi, tutte le prestazioni che la Stazione Appaltante ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo Quadro.

4.3. Le Stazioni Appaltanti potranno commissionare al Contraente, mediante Contratti attuativi, nel periodo di durata del presente Accordo Quadro, le prestazioni oggetto dello stesso fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato. L'attivazione dei contratti attuativi da parte delle singole Stazioni Appaltanti è subordinata all'effettiva assegnazione dei fondi sui rispettivi bilanci di gestione per gli anni di riferimento.

4.4. Il Committente potrà prorogare la durata del presente Accordo Quadro, alle stesse condizioni, se nel termine di scadenza naturale non sia stato individuato un nuovo contraente. Tale proroga avrà durata strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Contraente. La comunicazione scritta della suddetta proroga al Contraente avverrà entro la scadenza naturale dell'Accordo Quadro e dovrà formalmente essere accettata dal Contraente.

4.5. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.

Art. 5 - Modalità di affidamento dei singoli Contratti attuativi

5.1. L'affidamento dei singoli Contratti attuativi al Contraente avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, da parte della singola Stazione Appaltante. L'attivazione dei contratti attuativi da parte delle singole Rappresentanze è subordinata all'effettiva assegnazione dei fondi sui rispettivi bilanci di gestione per gli anni di riferimento

Art. 6 – Esecuzione dei singoli Contratti attuativi

6.1. L'esecuzione delle prestazioni previste dai singoli Contratti attuativi dovrà avvenire alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro e dalla documentazione di gara, nonché nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

6.2. Il Contraente si impegna ad applicare le norme vigenti in materia di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro. È esclusa ogni forma di responsabilità del Committente per mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Contraente.

6.3. I Contratti attuativi, insieme al Capitolato di gara (Allegato n. 2) ed all'Offerta tecnica presentata dal Contraente, contengono l'articolazione dell'orario e delle attività del servizio, nonché l'indicazione delle giornate nelle quali il servizio non dovrà essere svolto, per l'osservanza delle festività austriache ed italiane in aggiunta a quelle del sabato e della domenica.

I servizi oggetto del presente Accordo Quadro dovranno essere svolti dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni di festività infrasettimanali, nei locali, nelle fasce orarie e nelle modalità indicate nel Capitolato di gara e nei singoli Contratti attuativi; dovranno essere articolati e svolti in fasce orarie che non siano di intralcio al regolare svolgimento delle attività degli Uffici.

Le modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dallo stesso stabilite potranno subire variazioni sulla base di motivate esigenze delle Stazioni Appaltanti. Tali variazioni verranno comunicate per iscritto al Contraente con un preavviso di 30 (trenta) giorni, senza necessità di modificare il presente accordo.

6.4. Le spese inerenti all'acquisto di apparecchiature e attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo sono a carico del Prestatore che ha dichiarato e sottoscritto nella offerta presentata che l'ammontare indicato al comma 3.1. lett. a) del presente accordo è comprensivo delle eventuali spese per le apparecchiature e le attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi oggetto del presente accordo.

Personale

6.5. **Entro 3 (tre) giorni** dalla data della firma del presente Accordo Quadro, per ciascuna delle sedi ove deve svolgersi il servizio, il Contraente deve nominare un coordinatore dei servizi e il suo sostituto e darne comunicazione al Committente.

6.6. Il coordinatore del servizio deve essere reperibile nell'orario di svolgimento dei servizi ed essere dotato di apparecchio cellulare e di casella di posta elettronica. Le risposte alle comunicazioni di posta elettronica devono essere tempestive, ovvero devono avvenire entro 48 ore dal ricevimento della mail.

6.7. Il coordinatore di cui al comma 6.5. deve vigilare che il personale addetto ai servizi svolga le proprie mansioni con impegno e diligenza; allo scopo, dovrà recarsi presso la sede di svolgimento dei servizi almeno 2 (due) volte al mese. Tale intervallo di tempo tra le visite del coordinatore può essere ridotto a 1 (una) volta alla settimana in base alle esigenze della singola sede, secondo modalità che saranno definite nei Contratti attuativi, ovvero direttamente mediante richiesta scritta al coordinatore da parte del responsabile di ciascuna sede. Il coordinatore, ovvero il suo sostituto, dovrà recarsi in sede entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. La mancata visita del coordinatore nei tempi indicati costituisce inadempimento senza necessità di previa contestazione scritta. Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della visita, sarà applicata la penalità di cui all'art. 11 del presente accordo.

6.8. **Entro 3 (tre) giorni** dalla data della firma del presente Accordo Quadro, il Contraente dovrà consegnare l'elenco degli addetti stabili da impiegare presso ciascuna Sede e le copie dei rispettivi documenti di identità, nonché l'elenco del personale supplente in caso di assenza del titolare.

6.9. Il Contraente dovrà anche curare e darne tempestiva comunicazione alla sede competente, l'aggiornamento della lista a seguito di avvicendamenti; il predetto personale potrà essere sostituito, in caso di assenza del titolare e previa comunicazione scritta in anticipo agli uffici interessati, da personale di fiducia che dovrà sottostare ai medesimi obblighi di riservatezza previsti ai commi 14.6. e seguenti del presente accordo e possedere idonee capacità professionali.

6.10. Le Stazioni Appaltanti potranno chiedere la sostituzione dell'addetto nel caso in cui egli abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza nello svolgimento delle prestazioni previste o abbia tenuto comportamenti e svolto atti e/o fatti lesivi dell'immagine della Stazione Appaltante stessa.

6.11. **Entro 15 (quindici) giorni** successivi alla firma dei rispettivi Contratti attuativi, il Contraente dovrà far pervenire al Committente (vienna.cia@esteri.it), per ciascuno degli addetti di cui al comma 6.8., il certificato del casellario giudiziale e, se previsto, il permesso di soggiorno, copia del *Datenaufnahmeblatt* del contratto di lavoro presso la Società, nonché la prova che il personale è correttamente inserito alla cassa malattia.

6.12. Resta esclusa l'ipotesi che in forza del presente accordo e dei Contratti attuativi da esso discendenti possa scaturire una dipendenza funzionale o l'instaurazione di un rapporto di lavoro o di un impiego a qualsiasi titolo o comunque denominato tra il Committente o le singole Stazioni Appaltanti e gli operatori incaricati dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo.

6.13. Gli obblighi retributivi, previdenziali, in materia di assistenza sanitaria, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti e i relativi costi sono a esclusivo carico del Contraente, così come il pagamento di qualsiasi altro compenso a diverso titolo, quali il pagamento di tredicesima mensilità o trattamento di indennità di fine rapporto; parimenti, a totale ed esclusivo carico del Contraente restano tutti gli eventuali oneri sociali, imposte e tasse previste dalla normativa locale.

6.14. È esclusa qualsivoglia obbligazione, da parte del Committente e delle singole Stazioni Appaltanti interessate, nei riguardi degli addetti stabili o temporanei assegnati dal Contraente nelle singole sedi di espletamento del servizio.

Art. 7 – Subappalto

7.1. In considerazione della natura sensibile delle sedi diplomatico-consolari presso cui il servizio di pulizia deve essere svolto, e al fine di garantire la sicurezza dei locali, la tutela di eventuali informazioni riservate e il controllo preventivo del personale impiegato, le attività di pulizia devono essere eseguite direttamente dall'appaltatore.

Per tali motivi, non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 8 – Tracciabilità e modalità di pagamento

8.1. Il Contraente indica il seguente conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, su cui le Stazioni Appaltanti effettueranno i pagamenti relativi ai rispettivi singoli Contratti attuativi del presente Accordo Quadro:

[.....].

Non saranno effettuati pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.

8.2. Nelle fatture dovrà essere indicato il codice identificativo del singolo Contratto attuativo.

8.3. Il pagamento avverrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di ogni fattura, accertata la regolare esecuzione.

8.4. Per ciascun Contratto attuativo il pagamento è condizionato alla verifica di conformità della regolare esecuzione, svolta dal RUP individuato per il singolo Contratto attuativo, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione delle relative somme.

8.5. Il Committente e le Stazioni Appaltanti possono chiedere al Contraente di esibire - unitamente alle fatture - la documentazione concernente l'adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali ed assistenziali e di quelli assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, previsti dalla legislazione austriaca.

Art. 9 – Punti di contatto e comunicazioni

9.1. Il responsabile unico del progetto per il presente Accordo Quadro è il Capo del Centro Interservizi Amministrativi dell'Ambasciata d'Italia a Vienna.

9.2. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo email, salvo diverso accordo scritto delle Parti ove consentito dalla legge.

9.3. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- a) per il Committente: vienna.cia@esteri.it;
- b) per il Contraente: [indicare l'indirizzo email]

9.4. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo email o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Art. 10 – Penali per mancanza o perdita dei requisiti

10.1. La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione mediante il Documento Unico dei Requisiti (Allegato n. 3) o l'accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del contratto, l'escussione della garanzia di cui all'art. 13 e l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 – Penali per inadempimento

11.1. La mancata stipulazione del Contratto attuativo entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalle Stazioni Appaltanti interessate, per causa imputabile al Contraente, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,5 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto del Committente di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 12. Il Committente avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

11.2. Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti nei Contratti attuativi comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

11.3. Se il Contraente non ottempera, nell'esecuzione dei Contratti attuativi, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel capitolato (Allegato n. 2) e nell'offerta tecnica (Allegato n. 3), il Committente o la Stazione Appaltante interessata conterà per iscritto l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee o laddove esse siano giudicate non idonee, lacunose o non pertinenti alla contestazione, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata la penale prevista nel comma 2 del presente articolo.

11.4. La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista e resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dei maggiori danni subiti.

11.5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno subito.

11.6. Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente o alle Stazioni Appaltanti, il Committente può risolvere l'Accordo Quadro e di conseguenza anche il Contratto attuativo, d'intesa con la Stazione Appaltante interessata, per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

11.7. Il Committente potrà avvalersi della garanzia di cui all'art. 13 senza bisogno di diffida o di alcun ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo.

Art. 12 – Risoluzione e recesso

12.1. Il Committente può risolvere l'Accordo Quadro durante il periodo di validità dello stesso se:

- a) l'Accordo Quadro subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
- b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'art. 9, comma 3 del D.M. 192/2017 o in quelli equivalenti secondo l'ordinamento locale, o in caso di perdita sopravvenuta dei requisiti;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;
- d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dal presente Accordo Quadro, ivi inclusi il grave inadempimento del Contraente a uno dei Contratti attuativi stipulati in attuazione del presente Accordo Quadro e il rifiuto o ritardo ingiustificato da parte del Contraente nella stipulazione del Contratto attuativo, o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla legge applicabile al presente Accordo Quadro;
- e) il Contraente viola il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
- f) il Contraente viola l'obbligo di tracciabilità, di cui all'art. 8 del presente accordo, per le transazioni relative allo stesso;
- g) raggiungimento delle penali, di cui all'art. 11 del presente accordo, del 10% dell'importo contrattuale;

- h) mancata reintegrazione, nel termine di 20 (venti) giorni, della garanzia definitiva di cui all'art. 13 in caso di escussione della stessa;
- i) inosservanza dell'obbligo di riservatezza di cui ai rispettivi Contratti attuativi.

12.2. In caso di risoluzione, saranno dovute al Contraente le sole somme per le prestazioni eseguite detratte le eventuali penali e spese sostenute dal Committente.

12.3. Per i casi di risoluzione le cui cause siano da attribuirsi a responsabilità del Contraente si procederà all'incameramento della garanzia definitiva prestata, di cui all'art. 13, fatta salva la possibilità del Committente di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti e dei maggiori oneri sostenuti.

12.4. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorché il Committente comunichi per iscritto al Contraente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

12.5. Il Committente può recedere dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti attuativi che ne discendono anche se è stata iniziata l'esecuzione della prestazione, dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo.

In tale caso, il Committente rimborsa al Contraente il corrispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite dal Committente, nonché le spese ragionevolmente già sostenute in vista dello svolgimento delle prestazioni non ancora eseguite.

12.6. Fino alla data di risoluzione del presente accordo per effetto del recesso effettuato da una delle Parti, resta fermo l'obbligo per il Contraente di assicurare le prestazioni oggetto del presente accordo e per le Stazioni Appaltanti di corrispondere l'importo dovuto in rapporto alle prestazioni effettuate.

Art. 13 – Garanzie

13.1. Le parti danno atto che il Contraente ha presentato, come garanzia di buona esecuzione di tutti gli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% del valore dell'Accordo Quadro, con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia presentata è così identificata:
[.....].

13.2. La garanzia è prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute dal Committente in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sostenuti. Il Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia in caso di frode o di inadempimento delle prestazioni oggetto dei Contratti attuativi, d'intesa con la Stazione Appaltante interessata, oppure in caso di mancata stipula degli stessi nel termine di 5 (cinque) giorni, imputabile al Contraente, e di valersi sulla stessa per l'applicazione delle penali.

13.3. Il Contraente è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

13.4. L'intero ammontare è svincolato, con espressa comunicazione da parte del Committente, alla scadenza dell'ultimo Contratto attuativo o alla liquidazione per le prestazioni effettuate pari al raggiungimento dell'importo massimo complessivo stimato.

13.5. Le Parti danno atto che il Contraente ha inoltre presentato, contestualmente alla firma del presente Accordo Quadro, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale così identificata: [.....].

Il Contraente s'impegna ad aggiornare tempestivamente il Committente in caso di scadenza e rinnovo della polizza.

Art. 14 – Responsabilità, riservatezza e protezione dei dati personali

14.1. Il Contraente assume ogni responsabilità per danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze commesse durante l'esecuzione.

14.2. Il Committente resta espressamente esonerato per ogni eventuale danno occorso al Contraente e ai suoi dipendenti nell'espletamento del servizio di pulizia a motivo di casi fortuiti, ordinari e straordinari.

14.3. Il Committente è altresì esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, causati dal Contraente e dai suoi dipendenti nel corso di qualsivoglia attività svolta nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

14.4. Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'Informativa - Allegato n. 4).

A tali fini, il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) della Repubblica italiana, che, nel caso specifico, opera per il tramite del Committente.

14.5. Il Contraente si obbliga a rendere edotto il personale a qualsiasi titolo impiegato in merito alla circostanza per cui le obbligazioni assunte dal Contraente con il presente Accordo Quadro non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente o la Stazione Appaltante interessata e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente o della Stazione Appaltante interessata al di fuori di quanto qui espressamente pattuito. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel presente contratto, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività.

14.6. Il Contraente si impegna a non divulgare i dati, le conoscenze, le informazioni comunque acquisite, in via diretta o indiretta, nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del presente accordo, nonché tutti documenti, e a non rivelarli a terzi per nessun motivo, salvo il caso in cui la comunicazione sia imposta dalla normativa vigente.

14.7. Il Contraente si impegna a far osservare al personale di cui si avvale per l'esecuzione del presente accordo il carattere riservato delle informazioni e dei documenti di cui al precedente comma.

14.8. Il Contraente ed i suoi collaboratori si impegnano a adottare comportamenti compatibili con la tutela dell'immagine del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

14.9. Il Contraente non può utilizzare immagini dei locali del Palazzo Metternich, del Palazzo Sternberg o della Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali senza previa autorizzazione scritta del Committente o della singola Stazione Appaltante.

Art. 15 – Foro competente e disposizioni finali

15.1. Nessuna clausola di questo Accordo Quadro o dei relativi Contratti attuativi può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.

15.2. Il presente Accordo Quadro è regolato dalla Direttiva 2014/24/UE, dalla normativa austriaca e da quella italiana (D.M. 192/2017). Per le controversie è competente il foro di Vienna.

15.3. Con la firma del presente accordo il Contraente autorizza il trattamento dei dati personali, che il Committente tratterà esclusivamente nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

15.4. Il presente documento contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con un altro contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica contrattuale.

15.5. Il presente Accordo Quadro entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Esso è redatto in due esemplari: uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, quest'ultimo facente fede.

Vienna, li

<i>Il Contraente</i>	<i>Il Committente</i>
<i>[.....]</i>	<i>[.....]</i>